



COMUNE DI RIMINI

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER PREVENIRE E CONTRASTARE LO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE SULLA PUBBLICA VIA.

IL SINDACO

PREMESSO

- che nel territorio comunale la prostituzione su strada, per la diffusione del fenomeno, desta in alcune aree della città vivissima preoccupazione ed allarme nella collettività, pregiudicando oggettivamente e fortemente le condizioni di vivibilità dei cittadini, costituendo per essi fonte di grave turbativa ed insicurezza, come spesso testimoniato dalla pluralità di segnalazioni, denunce e iniziative tese a evidenziare la insostenibilità della convivenza col fenomeno;

ATTESO

- che tale forma di occupazione della strada e dei marciapiedi è effettivamente imposta in modo prepotente alla collettività ed, in particolar modo ai residenti prossimi alle predette aree, che ne devono subire tutti gli aspetti negativi e deleteri per quanto attiene alle legittime aspettative di un quieto vivere (offerte di prestazioni sessuali ai cittadini nelle vicinanze; grida e schiamazzi, aggressioni verbali o fisiche tentati o consumati ai danni delle prostitute da parte di clienti e "protettori" delle stesse; rumori provocati da frenate e ripartenze delle automobili dei clienti, con le portiere d'auto chiuse con forza ed il conseguente, perdurante rumore durante la notte; sporcizia a terra a seguito della consumazione dei rapporti sessuali o del prolungato stazionamento in loco delle persone dedite al meretricio, che spesso espletano necessità fisiologiche, gettano rifiuti vari a terra o dentro a giardini di abitazioni private);

RILEVATO

- che in particolare le forme di meretricio ed i gravissimi effetti di allarme e turbativa per la sicurezza pubblica sopra narrati si sono manifestati con una specifica, particolare intensità nelle seguenti vie: *Viale Regina Elena, Viale Regina Margherita, Viale Principe di Piemonte, Via Cavalieri di Vittorio Veneto, Via Losanna, Via Guglielmo Marconi, su tutta la Strada Statale "S.S. 16"- compresa tra il confine con il Comune di Bellaria-Igea Marina e il Comune di Riccione, in Piazzale Cesare Battisti, Via Savonarola, Via Mameli, Via Ravegnani, Via Graziani, Via Dardanelli, Piazzale Carso, Via Principe Amedeo, Via Varisco, Viale Eritrea, Via Novara, Via Macanno, Via Casalecchio, Via Fantoni, Via Emilia Vecchia, Via XIII settembre, Viale Matteotti, Via dei Mille, Via Tolemaide*, nonché nelle aree adiacenti alle suddette strade ed in prossimità delle aree di intersezione con le vie intersecantesi con le strade sopra elencate. Aree connotate da forte presenza turistica o di popolazione residente, con episodi di grave intolleranza già manifestatisi con degenerazione in fatti violenti riportati dalle cronache giudiziarie, con pericolo concreto di adozione di modalità improprie di forme di autotutela;
- che inoltre i comportamenti messi in atto in tali occasioni, sono incontestabilmente offensivi di molteplici interessi della collettività e valori e diritti costituzionalmente tutelati, quali la morale pubblica ed il comune sentimento di pudore della cittadinanza, la sanità, la sicurezza e tranquillità pubblica, la convivenza civile e la coesione sociale, le attività, il lavoro, la mobilità, l'ambiente urbano in ogni suo aspetto: così gli atteggiamenti inequivoci degli interessati, il loro rumoroso vociare in ore dai più dedicate al riposo notturno, la contrattazione ad alta voce delle prestazioni, i reiterati alterchi che spesso degenerano in vere e proprie risse, l'intralcio ad un deflusso sicuro della circolazione automobilistica laddove il cliente si avvicini con la propria autovettura;
- che tutti tali fattori ingenerano nei cittadini allarme sociale ed una percezione di lesione delle comuni norme del vivere civile e che ostacolano il mantenimento delle condizioni di vivibilità della collettività nella nostra città ed il consolidarsi dei sentimenti di convivenza civile e di coesione sociale, sentimenti che da sempre sono fondamento del modo di vivere la vita di relazione della comunità riminese;

- che in particolare si assiste in alcune zone del territorio comunale ad un incremento del fenomeno di prostituzione su strada, come spesso testimoniata e documentata dai numerosi e reiterati fatti della cronaca giudiziaria;

VALUTATO

- che, il fenomeno nelle forme attuali se lasciato dilagare con elevata probabilità genererebbe in seno alla cittadinanza disagio ed allarme nonché la propensione ad organizzare forme spontanee ed autogestite di controllo del territorio, con il rischio concreto di dare luogo a episodi di grave conflittualità ed intolleranza producendo gravissimi effetti negativi sulla sicurezza urbana e sul senso di abbandono suscitati nei residenti in quanto l'attività in argomento e le modalità di esercizio della medesima limitano l'utilizzo degli spazi pubblici in aree anche residenziali, densamente popolate e frequentate anche da nuclei familiari con minori di età, generando in seno alla cittadinanza disagio ed allarme e la preannunciata intenzione organizzare forme spontanee ed autogestite di controllo del territorio;

PRESO ATTO

- che l'attività in argomento e le modalità di esercizio hanno determinato e continuano a determinare l'incremento di una serie di fenomeni, anche di rilevanza penale, e della commissione di reati correlati alla prostituzione (quali, a titolo esemplificativo, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione previste dall'art. 3 della L. n. 75/1958; circonvensione di persone incapaci art. 643 C.p. adescamento art. 5 L. n. 75/1958; atti osceni art. 527 C.p.; rapina art. 628 C.p.; violenza sessuale artt. 609 e 609-bis C.p.; rissa art. 588 C.p.; violenza privata art. 610 C.p.; atti contrari alla pubblica decenza art. 726 C.p.; spaccio di sostanze stupefacenti art. 73 D.P.R. n. 309/1990 e s.m.i., invasione di terreni o edifici art. 633 C.p.; danneggiamento art. 635 C.p.; disturbo della quiete pubblica art. 659 C.p.; deturpamento o imbrattamento di cose altrui art. 639 C.p., ecc.);

ATTESO

- che dalle attività di indagine svolte dalla Autorità Giudiziaria risultano iscritti dal 2015 ad oggi 47 ipotesi di reato per sfruttamento della prostituzione che coinvolgono 166 soggetti indagati, e che pertanto il fenomeno dello sfruttamento della prostituzione assume un connotato di sempre maggiore gravità, spesso legato alla tratta di giovani donne straniere ridotte in condizioni di sostanziale schiavitù;
- che lo sfruttamento avviene perché vi è una utilità economica derivante dalle prestazioni sessuali erogate su richiesta del cliente o in accettazione dell'offerta fatta dalla persona dedita alla prostituzione, spesso coartata in tale comportamento;

RAVVISATA

- quindi la necessità e urgenza di intervenire per impedire che l'illegale fenomeno dello sfruttamento della prostituzione legato alla tratta di persone possa ulteriormente aumentare e, quindi, determinare effetti estremamente pregiudizievole per la sicurezza delle persone ed anche a tutela delle persone che sono, o possono essere, oggetto di sfruttamento della prostituzione, attraverso un'azione che prevenga o contrasti detto sfruttamento;

CONSIDERATO

- che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, secondo quanto previsto dall'art. 54, quarto comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 *"con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana"*;
- che il comma 4 bis dall'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 prevede che *"I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti"* così come modificato dal Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, e convertito con Legge 18 aprile 2017 n.48;
- che il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con Legge 18 aprile 2017 n.48 all'art. 4 comma 1 definisce la sicurezza urbana come *"il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di*

tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni".

- che a seguito della conversione del suddetto Decreto Legge 20 Febbraio 2017, n.14 la definizione di sicurezza urbana trova ora collocazione in una norma di rango primario quindi nella direzione indicata dalla Corte Costituzionale, che aveva dichiarato incostituzionale la disciplina delle ordinanze ordinarie, anche sul rilievo che la definizione di sicurezza urbana non era contenuta in legge. Una simile disciplina, sosteneva la Corte era assolutamente inadeguata per fungere da presupposto di divieti e sanzioni (ritenuti conseguenze personali o patrimoniali ai sensi dell'art. 23 Cost. "Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge").
- che la nuova formulazione dell'art 54 TUEL circoscrive, anche alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale, a livello di norma primaria, le ipotesi in cui il Sindaco può adottare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana, in qualità di ufficiale di Governo, ai sensi dell'art 54, comma 4 TUEL, stabilendo che tali provvedimenti devono essere diretti a *prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.*
- che vi è legame tra il concetto di sicurezza urbana e sicurezza pubblica, posto che la violazione delle norme che tutelano la convivenza civile, la coesione sociale e l'ambiente urbano in ogni suo aspetto, rappresenta al contempo il presupposto ed il risultato per l'insorgenza di fenomeni di criminalità capaci di minare la sicurezza pubblica;

VISTI:

- l'art. 54 comma 4 bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, così come modificato dal Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, e convertito con Legge 18 aprile 2017 n.48;

DATO ATTO

- che conformemente al disposto del citato art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, del contenuto della presente ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Rimini;

ORDINA

che a decorrere dal **11 Dicembre 2017** e fino al **30 Aprile 2018**, al fine di *prevenire e contrastare l'insorgere ed il perdurare del fenomeno criminoso dello sfruttamento della prostituzione, e della tratta di persone, così come previsto dal comma 4 bis dall'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 modificato dal Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, e convertito con Legge 18 aprile 2017 n.48*

nelle aree di seguito meglio specificate:

Viale Regina Elena, Viale Regina Margherita, Viale Principe di Piemonte, Via Cavalieri di Vittorio Veneto, Via Losanna, Via Guglielmo Marconi, Via Novara, Via Macanno, Via Casalecchio, Via Fantoni, Via Emilia Vecchia, Via XIII settembre, Viale Matteotti, Via dei Mille, Via Tolemaide; su tutta la Strada Statale "S.S. 16"- compresa tra il confine con il Comune di Bellaria-Igea Marina e il Comune di Riccione; in Piazzale Cesare Battisti, Via Savonarola, Via Mameli, Via Ravegnani, Via Graziani, Via Dardanelli, Piazzale Carso, Via Principe Amedeo; Via Varisco, in Viale Eritrea; nelle aree adiacenti alle suddette strade; in prossimità delle aree di intersezione con le vie intersecantesi con le strade sopra elencate

sia fatto divieto a chiunque:

1. di porre in essere comportamenti diretti in modo non equivoco a chiedere o accettare prestazioni sessuali a pagamento

AVVERTE

- fatto salvo che la condotta configuri un più grave reato, la violazione della presente ordinanza, sarà perseguita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a €. 206,00.

- entro il 30 Aprile 2018 saranno valutati gli effetti e l'efficacia della presente ordinanza;

DISPONE

che qualunque fatto o atto ritenuto rilevante ai fini fiscali, riscontrato dall'agente accertatore nei confronti di chicchessia, nell'ambito dell'attività di controllo e/o di accertamento di cui alla presente ordinanza, sarà portato a conoscenza – a cura dell'organo cui appartiene l'agente accertatore – all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Rimini, Ufficio Controlli, Via Macanno n. 37; nonché al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, al fine di consentire la valutazione, da parte di tali organi, in merito agli accertamenti fiscali di competenza;

DISPONE INOLTRE

- che la presente ordinanza sia valida dal **11 Dicembre 2017 al 30 Aprile 2018**;
- che sia resa pubblica mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio per 15 giorni;
- sia trasmessa alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Rimini per la predisposizione delle misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di Polizia ai sensi dell'art. 54, comma 9, del D.Lgs n. 267/2000 ed, ai fini della sua esecuzione, alla Questura di Rimini, al Comando Provinciale Carabinieri di Rimini, al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Rimini.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, in alternativa:

- al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio, con le modalità stabilite dal dlgs n.104/2010 e ss.mm.ii;
- con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio ai sensi del dlgs n.104/2010 e ss.mm.ii.

Il Sindaco
Dott.Andrea Gnassi
(f.to digitalmente)